

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CCXXXV
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DELLA BANCA DATI NAZIONALE
DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER
LA MEDESIMA BANCA DATI

(Anno 2009)

(Articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85)

Presentata dal Ministro della giustizia

(ALFANO)

—————
Comunicata alla Presidenza il 3 settembre 2010
—————



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento

OGGETTO: Relazione annuale al Parlamento sulle attività della banca dati del DNA.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si riferisce dell'attività fin'ora svolta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in relazione all'attuazione di quanto stabilito dalla legge nr. 85/2009 che, come noto, ha previsto l'istituzione del Laboratorio centrale del DNA presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Al laboratorio centrale viene riservata la *tipizzazione*, cioè a dire l'estrazione del profilo del DNA, nonché la *conservazione* dei campioni biologici. Il Laboratorio curerà poi la trasmissione dei dati inerenti il profilo del D.N.A. alla Banca Dati Nazionale (istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno), da utilizzare per i fini investigativi di tutte le forze di polizia.

L'art. 16 prevede che, *“su proposta del Ministro della Giustizia e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita”, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge deve essere emanato il regolamento d'attuazione”*.

Il regolamento è in via di definizione, ed il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge è stato determinato dall'estrema complessità e delicatezza della materia. E' di tutta evidenza infatti l'importanza della redazione del regolamento, che dovrà garantire il rispetto dei requisiti necessari per la corretta acquisizione e conservazione del reperto e della conseguente tipizzazione del profilo, oltre che dei profili connessi alla tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Sono state indette molte riunioni di coordinamento presso il Ministero dell'Interno fra le varie forze di polizia interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato), alla presenza del Garante per la protezione dei dati personali, volte a definire gli aspetti giuridici, tecnico-operativi, logistici ed informatici necessari per la redazione del regolamento in questione.

Si è in attesa della convocazione della riunione finale per l'approvazione da parte di tutti i componenti del tavolo tecnico.

Per quanto concerne la delega al governo per l'adozione dei decreti legislativi per provvedere all'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante

l'istituzione di ruoli tecnici prevista dall'art. 18 della legge, è stata avviata la procedura prevista dalla legge che dovrebbe concludersi nei tempi previsti.

Venendo alla descrizione delle attività operative fin'ora compiuta, si rappresenta che, a partire dal mese di marzo del corrente esercizio finanziario, non appena ottenuta la disponibilità dei fondi previsti dalla Legge n. 85/2009, si è provveduto ad individuare un idoneo locale atto ad ospitare il Laboratorio Centrale del DNA, denominato RM3, presso l'area lavorazioni dell'istituto di Roma Rebibbia. La competente articolazione di questo dipartimento ha inoltre provveduto a stilare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione della struttura del Laboratorio Centrale, la cui ultimazione è prevista in un tempo di circa otto mesi dall'aggiudicazione dell'appalto e consegna dei lavori, che dovrebbe avvenire entro il mese di luglio del corrente anno. Si provvederà alla costituzione di due laboratori identici, di uffici e di un'area di stoccaggio sia per la conservazione dei campioni, sia per il materiale afferente le lavorazioni inerenti la "tipizzazione" del DNA, secondo le linee guida internazionali della ISO/IEC 17025.

Il progetto in argomento è stato oggetto di decreto di segretezza, ex art. 17 del D.Lgs. 163/2006.

Si è altresì provveduto alle seguenti attività:

- acquisto arredi tecnici e strumentazione scientifica per il laboratorio biologico, bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 64 del 7.06.2010;
- definizione capitolato tecnico per eventuale acquisto kit di prelievo del campione biologico;
- definizione degli interventi specifici negli Istituti Penitenziari per l'allestimento dei locali da adibire a sala di prelievo dei campioni biologici;
- definizione per l'acquisto di materiale sanitario per personale addetto ai prelievi (camici, mascherine, guanti monouso, ecc.);
- individuazione di idonei contenitori (che garantiscano la corretta conservazione dei campioni durante il trasporto) per il trasporto dei campioni presso il Laboratorio Centrale;
- acquisto di materiale hardware e software delle apparecchiature informatiche per la trasmissione dei dati alla Banca dati del DNA presso il Ministero dell'Interno.

E' stata inoltre stipulata, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 85/2009, una Convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per consulenza e collaborazione inerente la sistemazione logistica, la dotazione di strumentazione e reagenti, l'avvio delle attività sperimentali relative alla tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'art. 9, commi 1 e 2 della legge 85/2009, la conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, la selezione del personale, finalizzati alla realizzazione di un laboratorio di tipizzazione genetica e ricerca di cui alla citata legge 85/2009, nonché all'ottenimento, da parte di Ente certificatore, della certificazione di qualità.

L'art. 17 della l. 85/2009 ha inoltre specificamente attribuito alla Polizia Penitenziaria l'onere del prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'art. 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della legge nel termine di un anno. Sul punto corre l'obbligo di evidenziare l'impossibilità del rispetto del termine previsto. Prima della definizione del regolamento e della costituzione del Laboratorio non è stato possibile compiere le operazioni di prelievo di campione biologico. Tale impossibilità deriva dalla necessità di un complessivo adeguamento del sistema AFIS (destinato a raccogliere i dati identificativi ed a costituire parametro di confronto con i profili di del DNA) al quale deve corrispondere un analogo adeguamento di tutte le postazioni per il foto-segnalamento e l'identificazione in uso alle forze di polizia.

In relazione a tale ultimo profilo la Legge non ha previsto alcuna copertura per le postazioni da destinare alla polizia penitenziaria per i prelievi di DNA (e per la necessaria contestuale identificazione da inserire in AFIS) presso gli istituti penitenziari. Pertanto, le necessità rappresentate

dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria risultano pari a 300 apparati (indispensabili per creare un numero di postazioni idonee ad eseguire le operazioni richieste dalle legge), i cui oneri sono prevedibilmente pari ad € 7.800.000 con i connessi servizi aggiuntivi professionali pari ad € 400.000, e così per un totale di € 8.200.000. Si tratta, ovviamente, di una valutazione di spesa approssimativa e va segnalato che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, unitamente alle altre forze di polizia, sta valutando la possibilità tecnica di attivare postazioni presso le strutture penitenziarie con spese più contenute ma comunque adeguate per il corretto funzionamento del sistema di alimentazione della banca dati.

Il Capo del Dipartimento
Franco Ionta



